

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del Presidente Agostini

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge dal titolo: “*Modifiche all'articolo 22 del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 concernente l'esercizio dell'attività professionale degli agenti assicurativi*”. Il Relatore, senatore Cusumano, ha richiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà.

CUSUMANO, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, in questi ultimi tempi si è venuta delineando una nuova alleanza tra imprese e clientela : il settore dell'auto e dei trasporti sta puntando su nuovi prodotti largamente pubblicizzati, per ciò occorre avere un occhio di riguardo non solo per le aziende ma anche per la clientela. In particolare, nel settore assicurativo, chi fa gli interessi della clientela e, soprattutto, chi sono i clienti ? Clienti sono un po' tutti gli utenti della strada nella duplice veste, vuoi di contraente-assicurato, vuoi di terzo-danneggiato in un sinistro. La figura dell'agente di assicurazione assume dunque un ruolo determinante. La disciplina della regolamentazione dei rapporti tra compagnie e intermediari non può più essere lasciata all'autonomia privata all'insegna di un malinteso spirito di liberalizzazione. Non è detto che liberalizzare voglia dire lasciare il campo all'autonomia contrattuale. Si può liberalizzare affidando all'intraprendenza dell'agente-rappresentante (intermediario) la tutela del cliente (non semplicemente limitandosi a chiedere all'agente alcuni determinati comportamenti), puntando sullo sviluppo delle capacità creative degli addetti, facendo leva sull'aspetto umano dei processi economici cioè delle risorse umane. Or non v'è chi non veda come le compagnie tendano a fissare unilateralmente le condizioni contrattuali con gli agenti (intermediari), secondo lo schema del contratto per adesione, dove l'agente può solo accettare o rifiutare di assumere il ruolo di monomandatario anziché plurimandatario. Sostanzialmente non esiste libertà contrattuale per l'agente : non vi è contrattazione. È necessario pertanto un intervento del legislatore volto a stabilire la possibilità per gli agenti (intermediari di assicurazione) di poter operare per più compagnie (in qualità di plurimandatari) senza “subire” l'esclusiva del monomandato (che li lega ad una sola compagnia) per poter offrire al cliente sempre il prodotto migliore. Nel merito, si tratta di approvare una modifica della legge, in particolare del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) come modificato recentemente dall'art. 22, 10° comma, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221. Se il plurimandato è previsto *ex lege* (anziché lasciato all'autonomia privata) diventa “il” modello (generale di riferimento) e garantisce contestualmente “liberalizzazione” nonché “tutela cliente”.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Gambino. Ne ha facoltà.

GAMBINO. Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, dal tenore letterale della “legge” n. 209 del 2005 sembra emergere la preoccupazione di guardare più agli aspetti burocratici (che si traducono nella iscrizione ad un registro) che alla disciplina sostanziale della materia. La mia parte politica vuole sottolineare la validità di questo disegno di legge auspicandone l'approvazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giarrizzo. Ne ha facoltà.

GIARRIZZO. Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, con il recente decreto e relativa legge di conversione il legislatore ha inteso *accrescere il grado di libertà dei diversi operatori* consentendo agli **intermediari assicurativi** di *adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati* ma, così facendo, chi tutela il cliente? E non è detto che attraverso le "forme di collaborazione reciproca" si raggiunga l'obiettivo prefissato di "accrescere il grado di libertà dei diversi operatori" "mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati". È la figura tipica del **mandato** che costituisce la sostanza della materia in esame. Ciò che è rilevante è la figura giuridica di riferimento da adottare: non è un problema di comportamenti, più o meno commendevoli o raccomandabili, da porre in essere da parte degli intermediari. Agli intermediari (di cui al registro ex art. 109, 2° comma, lettera a), D.Lgs. n. 209 del 2005) va permesso di stipulare contratti di mandato con più compagnie di assicurazione. Poiché l'intermediario non è un dipendente dell'impresa assicuratrice, nulla osta a che possa essere mandatario di più compagnie. Qui non si tratta del diritto di esclusiva ex art. 1743 Cod. Civ. perché non si tratta di contratto di agenzia, bensì del contratto di mandato (disciplinato dagli articoli da 1703 a 1730 del Codice Civile). Bisogna rendere ammissibile il plurimandato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caldarola. Ne ha facoltà.

CALDAROLA. Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la posizione della mia parte politica è critica nei confronti del provvedimento in esame perché riteniamo che il plurimandato sia già stato dichiarato ammissibile nel secondo comma, lettera a) dell'art. 109 del D.Lgs. n. 209 del 2005 laddove testualmente è detto "*in nome e per conto di una o più imprese*".

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il Relatore Cusumano per la replica.

CUSUMANO, relatore. Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, nell'art. 109, 2° comma, lett. a) del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e, in parte, nel comma 11 dell'articolo 22 del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221 c'è sotto una mistificazione testuale: nascondere in un predicato (in una frase relativa retta da un "che") quel che non si vuole dire. Le differenze soggettive vengono trasportate dall'elemento soggettivo ai predicati giuridici in modo da occultarle. Persistono comunque delle disuguaglianze, vale a dire, **differenze soggettive** a causa del mestiere tra una grossa compagnia di assicurazione e un singolo agente-rappresentante-intermediario. Questa tecnica legislativa di trasferire le differenze dai soggetti ai predicati delle proposizioni giuridiche è una trasposizione in sede operativa di una ideologia giuridica che si chiama "oggettivismo giuridico" e che si esprime dicendo che il diritto disciplina non l'uomo, ma le sue attività, i suoi atti. Questa ideologia mistificatoria è uno degli elementi caratteristici del liberalismo giuridico e consiste nel diminuire il numero dei predicati giuridici per occultare i propri limiti. È opportuno che il legislatore sia esplicito: l'intermediario assicurativo può trattare affari di più compagnie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ORRU', rappresentante del Governo. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il Governo esprime parere favorevole al testo di legge.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.
E' approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CAROSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROSSO. Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge rappresenta un ulteriore passo avanti nel mondo delle assicurazioni, attualmente in una fase di transizione verso sostanziali cambiamenti nelle categorie di rischio e verso polizze personalizzate : l'assicurazione assume dunque il carattere di una risorsa per la collettività. Per questo chiediamo all'assemblea di votare a favore del disegno di legge.

FERRARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI. Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, dopo aver ascoltato i vari interventi, trovo che in questo argomento sia possibile una adesione alla tesi del Capogruppo di maggioranza ovvero una decisione di larga intesa, secondo una terminologia in voga attualmente. Il mio gruppo quindi aderirà favorevolmente al provvedimento in questione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, dobbiamo ora procedere al voto finale del provvedimento. Se la maggioranza non dovesse essere raggiunta, il provvedimento verrà bocciato. Procediamo alla votazione.

Il Senato approva disegno di legge n. 1 dal titolo: *"Modifiche all'articolo 22 del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 concernente l'esercizio dell'attività professionale degli agenti assicurativi"*.

Colleghe vi ringrazio per la collaborazione, la seduta è tolta.